Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 agosto 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 176 DEL 3 AGOSTO 1950:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi a posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Elevazione, in applicazione della legge 3 maggio 1950, n. 223, del limite di età per la partecipazione ai concorsi banditi, per l'Amministrazione centrale e periferica, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a diciassette posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a venticinque posti di ispettore di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro (grado 11°, gruppo A).

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a ottantacinque posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Concorso per esami a quindici posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

(3205 a 3212)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. **544.**

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (3° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 — primo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — comma quinto — della Costituzione;

Viste le leggi 5 agosto 1949, nn. 604 e 614, 24 ottobre 1949, n. 778 e 31 ottobre 1949, nn. 777, 780, 781, 782, 783, 785 e 786;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 135. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo	L.	15.000.000
Cap. n. 180. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	»	9.000.000
Cap. n. 325. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 326. — Pensioni ordinarie, ecc., al personale del cessato regime austro-ungarico, ecc. . .	»	360.000.000
Cap. n. 329. — Assegni di medaglie al valore militare, ecc. . .	»	3.600.000
Cap. n. 547 — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc.	»	2.400.000
Totale . . .	L.	890.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.800.000.000
Cap. n. 131. — Restituzioni e rimborsi .	»	1.500.000.000
Cap. n. 212. — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc. .	»	3.000.000.000
Cap. n. 220. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . .	»	1.700.000.000
Totale . .	L.	8.000.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 35. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	L.	900.000.000
Ministero dell'Africa italiana:		
Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	70.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 37 — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . .	L.	1.520.000.000
Cap. n. 107. — Istituti tecnici agrari. Stipendi, ecc. .	»	30.000.000
Cap. n. 110. — Personale degli istituti tecnici, ecc. Stipendi, ecc. .	»	170.000.000
Cap. n. 120. — Personale degli istituti tecnici nautici, ecc. Stipendi, ecc.	»	26.000.000
Totale . . .	L.	1.746.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 28 — Pensioni ordinarie, ecc. . .	L.	2.700.000.000
Cap. n. 120. — Paghe al personale salariato, ecc.	»	135.000.000
Totale . . .	L.	2.835.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 7. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni, ecc.	L.	280.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 11. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (Esercito) .	L.	7.625.000.000
Cap. n. 26. — Pensioni e assegno di caroviveri ai personali civili e militari (Aeronautica)	»	230.000.000
Totale . . .	L.	7.855.000.000

Ministero dell'industria e commercio:

Cap. n. 4. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	40.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie	L.	6.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 104. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 545.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in località « Pirrera » del comune di Lipari.

N. 545. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 26 giugno 1949, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria, in località « Pirrera » del comune di Lipari.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950, n. 546.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo a Presciano (Siena).

N. 546. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo a Presciano (Siena) e la Chiesa medesima viene autorizzata ad acquistare dalla Società Standard Italo-Americana Petroli, con sede in Genova, per il prezzo di L. 341.524, un appezzamento di terreno situato in località Arbia Scalo della frazione Taverne d'Arbia, in comune di Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 547.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora, con sede in Pescara.

N. 547. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora, con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 548.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Chiara Povera, detta anche della Beata Antonia, con sede in L'Aquila.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Chiara Povera, detta anche della Beata Antonia, con sede in L'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività di M. V. a Porta Trento, in Padova.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 15 gennaio 1930, integrato con successivo decreto 15 marzo 1948 e con postilla 2 marzo 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Natività di M. V. a Porta Trento di Padova; viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, e la medesima viene autorizzata ad acquistare da terzi, per il prezzo di L. 29.500, tre immobili situati in detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Casino del Barone » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 marzo 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Casino del Barone » e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla

ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, partita 460, foglio di mappa 13, particella 1, per la superficie di Ha. 0.79.22 e con l'imponibile di L. 55,46.

Il descritto fondo confina con le proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola, Papararo Vincenzo fu Vincenzo, Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, De Litala Raimondo fu Giuseppe ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 marzo 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Casino del Barone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 52, foglio n. 65. — BERITELLI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1950.

Ammissione del personale di ruolo, a contratto e straordinario, già dipendente dai municipi dell'Africa italiana, a fruire dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Il personale di ruolo, a contratto e straordinario già dipendente dai municipi dell'Africa italiana e comandato a prestar servizio nel territorio metropolitano presso le Amministrazioni dello Stato, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, è ammesso a fruire, con effetto dal 1° settembre 1949, delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

p. *Il Ministro per l'Africa italiana*
BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 4. — LA MICELA

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1950.

Autorizzazione all'Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni, con sede in Trento, ad esercitare taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 479;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1947, col quale l'Istituto provinciale incendi, con sede in Trento (che ha modificato la sua ragione sociale in quella di Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni), già autorizzato ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio nelle provincie del Veneto, venne autorizzato ad estendere la sua attività in tutto il territorio nazionale;

Vista la domanda della predetta mutua intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere il suo esercizio assicurativo ai rami infortuni, responsabilità civile, furti, vetri e cristalli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

L'Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni, con sede in Trento, è autorizzato ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, vetri e cristalli.

Roma, addì 17 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Enna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Enna n. 7442 in data 21 giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Denaro Giuseppe rappresentante dei lavoratori richiesta dalla associazione sindacale interessata con il sig. Vogogna Alfredo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Denaro Giuseppe è sostituito con il sig. Vogogna Alfredo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Parma n. 56051 in data 20 giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Bimbi Wolfango rappresentante dei coltivatori diretti richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Oddi Annibale della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Bimbi Wolfango è sostituito con il sig. Oddi Annibale quale rappresentante dei coltivatori diretti nella Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Voci Giuseppe, avverso la denegatagli corresponsione del risarcimento per danni di guerra subiti in Africa Orientale (Gimma), da parte del Ministero dell'Africa italiana.

(3409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Castel d'Aiano (Bologna)

Con decreto Ministeriale 25 luglio 1950, n. 2453, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Castel d'Aiano, approvato con decreto Ministeriale 26 agosto 1948, è prorogato fino al 26 agosto 1952.

(3395)

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1950, n. 1621, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Vado in comune di Monzuno, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1948, n. 496, è prorogato fino al 30 aprile 1952.

(3394)

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Pisa, relativa alla rampa del Cavalcavia di San Giusto

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1950, n. 2272, è stata approvata una variante al piano di ricostruzione di Pisa, riguardante la rampa del Cavalcavia di San Giusto, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di detta variante è assegnato lo stesso termine del piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 19 novembre 1949.

(3396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949), serie *A*, n. 6595, del capitale nominale di L. 3000, intestato alla Cassa comunale di credito agrario di Montecalvo Irpino (Avellino), col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 luglio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 144

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,78	143,59
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,65
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,75	144,50
» Roma	624,79	143,75
» Torino	624,825	143,75
» Trieste	624,81	143,69
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 3 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,175
Id. 3,50 % 1902	78,75
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	70,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	100 —
Id. 5 % convertiti 1951	98,20
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 3 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,70

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1950, numero 512/583, è stato rettificato il decreto 8 marzo 1949, n. 10799, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, nel senso che le particelle del foglio di mappa n. 10 del comune di Torre del Greco, a suo tempo espropriate per l'esecuzione di opere nella bonifica di Somma e Vesuvio e che si trasferiscono dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, sono quelle riportate in catasto ai numeri 469, 448, 433 e 435 e non, come indicato nel decreto 8 marzo 1949, n. 10799, ai numeri 469, 448, 432 e 435.

(3422)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e per istruttori pratici nelle scuole e negli istituti statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sulla costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare e per il personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, sulla compilazione delle graduatorie a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante tecnico-pratico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica nonchè per gli istruttori pratici dei corsi di avviamento professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per gli insegnanti tecnico-pratici;

Decreta:

Art. 1.

Nei ruoli speciali transitori del personale insegnante tecnico-pratico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, in quelli del personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, e in quelli degli istruttori pratici dei corsi secondari di avviamento professionale, possono chiedere di essere iscritti gli insegnanti tecnico-pratici, il personale tecnico e gli istruttori pratici, non di ruolo, in servizio, alla data del 17 settembre 1948, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale, i quali abbiano prestato servizio, per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio 1943-44 1947-48.

Possono chiedere l'iscrizione nei detti ruoli anche coloro che abbiano impartito nei corsi secondari di avviamento professionale gli insegnamenti di materie tecniche e di esercitazioni previsti dalle tabelle di concorso X, XI, XII annesse al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Per gli aspiranti ex-combattenti o che appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex-combattenti ai fini delle assunzioni nei pubblici impieghi, in servizio alla data del 17 settembre 1948, il periodo di servizio scolastico è ridotto ad anni due.

Per gli aspiranti forniti di idoneità, per la specializzazione cui si riferisce il posto, conseguita prima del 17 settembre 1948, il periodo di servizio scolastico è ridotto al solo anno 1947-48.

Non possono chiedere l'iscrizione nei detti ruoli coloro i quali occupano un qualunque posto di ruolo ordinario in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Art. 2.

In relazione alle diverse denominazioni dei posti, di cui al prospetto *a*) della tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, gli aspiranti devono essere forniti del titolo di studio valido per i corrispondenti concorsi a posti di ruolo ordinario previsto:

a) dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, per gli insegnanti tecnico-pratici e per il restante personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica;

b) dalla legge 22 aprile 1932, n. 490, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, per gli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale (gli stessi titoli devono essere posseduti dagli aspiranti a posti di istruttori pratici nei corsi secondari di avviamento professionale);

c) dal regio decreto 14 febbraio 1938, n. 955, per gli assistenti degli istituti tecnici commerciali.

Coloro, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma primo, della legge 22 aprile 1932, n. 490, all'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e all'articolo 5, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, saranno ammessi con riserva. Il prescritto parere del Consiglio superiore sulla validità dei titoli di studio, integrati da quelli di preparazione e di servizio professionale, sarà chiesto dal Ministero della pubblica istruzione in sede di approvazione delle graduatorie di cui all'ultimo comma del successivo art. 13 del presente decreto.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio per coloro i quali alla data del 1° ottobre 1948 abbiano prestato servizio per almeno sette anni scolastici, anche non continuativi, nel posto al quale aspirano, anche se in scuole o istituti di grado diverso purchè dello stesso indirizzo, e documentino di aver dimostrato, durante tale periodo, particolare competenza e perizia.

A tal fine i capi d'istituto sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 3.

Il limite minimo di età per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente art. 1, è di 21 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si prescinde dal limite massimo di età, salvo che si siano superati, alla detta data, i limiti stabiliti dalle norme in vigore per il collocamento a riposo.

Art. 4.

La domanda di ammissione, da presentare nel termine e nei modi prescritti dai successivi articoli 9, 10 e 11 deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante ed il ruolo nel quale il candidato chiede di essere iscritto.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare ai capi di istituto o al Ministero della pubblica istruzione, a seconda dei ruoli nei quali chiedono di essere iscritti, qualunque cambiamento del loro recapito. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40;

b) certificato, su carta bollata da L. 24, comprovante che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato, su carta bollata da L. 24, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 85;

e) certificato di buona condotta civile e morale, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

I capi d'istituto e, comunque, il Ministero della pubblica istruzione, si riservano di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a loro disposizione, sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare anche dopo la formazione delle graduatorie provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di escludere anche se concorra lo estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri inerenti ai ruoli nei quali i candidati chiedono di essere iscritti, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e deve contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri suddetti.

I capi d'istituto e il Ministero della pubblica istruzione si riservano, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di loro fiducia i candidati per i quali lo ritengano necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munita della marca da bollo di L. 40, sul primo foglio, e di L. 32, su ogni intercalare; oppure certificato dell'esito di leva, su carta bollata da L. 24 per i riformati ed i rivedibili; oppure certificato d'iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, per coloro che non hanno ancora concorso alla leva stessa.

I concorrenti che si trovano alle armi devono presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano;

h) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione o, in sostituzione, certificato che sostituisca a tutti gli effetti il diploma smarrito o distrutto o il diploma non ancora rilasciato. Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2 devono presentare, in sostituzione del titolo di studio, la dichiarazione o le dichiarazioni, redatte su carta da bollo da L. 24, di cui al comma stesso.

In tali o in tale dichiarazione deve essere indicato il motivo per il quale esse vengono rilasciate;

i) certificato, in carta da bollo da L. 24, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio in base al quale viene chiesta l'iscrizione nei ruoli transitori, per il caso in cui tali punti non risultino dal titolo stesso;

l) certificati di servizio, su carta bollata da L. 24, comprovanti che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1;

m) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, per i candidati coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

n) ogni altro titolo che gli aspiranti intendono produrre.

Tutti i documenti di cui alle lettere precedenti vanno soggetti alle legalizzazioni di rito da parte delle autorità competenti secondo la natura del certificato.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), m), devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il documento di cui alla precedente lettera g) deve essere di data non anteriore al 25 aprile 1945.

Art. 5.

La presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), è obbligatoria.

Sarà fissato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione di quei documenti che dovessero risultare formalmente imperfetti.

Art. 6.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente la natura e il tipo del servizio prestato, la data dell'inizio e della cessazione nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali. Quelli relativi agli anni scolastici 1945-46, 1946-47 e 1947-48, devono contenere anche la indicazione della qualifica.

Ai soli fini della valutazione valgono anche gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 sempre che siano qualificati.

Non è valutabile il servizio scolastico privo di qualifica.

I servizi scolastici anteriori al 1945-46 devono avere, per essere valutati, in luogo della qualifica, la dichiarazione del capo d'istituto che essi siano stati prestati « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole » purchè contengano tutti gli altri dati indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18 deve essere presentata la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale mi-

litare ufficiale 1922. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella, di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella, di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alla guerra 1940-43.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè il titolo definitivo rilasciato nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sia presentato prima dell'approvazione delle graduatorie.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

Le condizioni di reduce dalla deportazione, devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal sindaco di residenza, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, debbono presentare il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente delegazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica stessa, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali è stata riconosciuta.

Le vedove di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, devono presentare la copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco, debitamente legalizzato, attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare o assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o dell'Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, devono comprovare tale loro qualità mediante certificato legalizzato dal prefetto e rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove e orfani di caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180) devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, devono presentare la attestazione prevista dall'art 5 del decreto del Presidente del Consiglio, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I perseguitati politici e razziali, devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo *brevetto o del documento di concessione*, nell'eventualità che tali benemerenze non risultino dalla copia dello stato di servizio militare o dal foglio matricolare.

Art. 8.

Per la distribuzione fra le varie scuole ed i vari istituti del contingente dei posti già fissato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, si fa riferimento alla tabella *A* annessa al presente decreto, del quale essa fa parte integrante.

Art. 9.

Le domande con le quali viene chiesta l'iscrizione nei ruoli del personale tecnico-pratico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale nonchè del personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica devono essere presentate, redatte su carta da bollo da L. 24, agli istituti e alle scuole presso cui i candidati prestavano servizio alla data del 17 settembre 1948.

E' lasciata facoltà a coloro i quali, dopo tale data, siano stati assunti presso altri istituti o scuole, di presentare domanda anzichè presso la sede nella quale prestavano servizio a tale data, in quella ove prestano servizio all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di cui ai precedenti commi potranno essere presentate solo ed in quanto presso gli istituti e le scuole siano stati istituiti i relativi posti, a norma della tabella *A* annessa al presente decreto.

Coloro i quali prestavano servizio, alla detta data del 17 settembre 1948, e con l'anzianità prescritta dal precedente art. 1, presso i corsi secondari di avviamento professionale e aspirano ad essere iscritti nelle graduatorie di ruolo speciale transitorio degli istruttori pratici dei corsi stessi, dovranno farne domanda, su carta da bollo da L. 32, al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori via dei Genovesi n. 30-c.

Dette domande dovranno essere corredate di tutti i documenti di cui al precedente art. 4

In dette graduatorie potranno chiedere di essere iscritti anche coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 1, non possono presentare domanda, a norma del primo comma del presente articolo, non essendo stati reperiti posti nè negli istituti o scuole in cui essi prestavano servizio alla data del 17 settembre 1948, nè in quelli in cui prestano servizio nell'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Coloro che intendono chiedere l'iscrizione in più graduatorie presso lo stesso istituto o la stessa scuola devono presentare domande separate. Una sola di esse deve essere documentata in modo completo, nelle altre deve essere indicato a quale delle domande sono stati allegati i documenti di rito e gli eventuali titoli.

I documenti di cui all'art. 4 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio o del certificato che lo sostituisce a tutti gli effetti, ai candidati che verranno iscritti nei detti ruoli.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che essi facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito.

Art. 11.

Le domande di cui al precedente art. 10 devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalle graduatorie i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi inviati per la regolarizzazione.

La data della presentazione delle domande o dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo alle scuole o agli istituti o, nel caso previsto dal quarto comma del precedente art. 9, al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del presente articolo non saranno consentite sostituzioni anche parziali di documenti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dagli impieghi delle Amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso.

Art. 12.

Per la valutazione dei servizi scolastici e dei titoli si fa riferimento alla tabella *B*, annessa al presente decreto del quale essa fa parte integrante.

Art. 13.

Alla compilazione delle graduatorie provvede il capo di istituto assistito da due insegnanti di ruolo o, in mancanza, da due insegnanti incaricati di materie tecniche o scientifiche scelti dallo stesso capo d'istituto.

Nelle graduatorie devono essere inclusi, secondo l'ordine risultante dai punti complessivi attribuiti a ciascun candidato, tutti coloro per i quali siano state accertate le condizioni di ammissione a norma degli articoli precedenti. Esse saranno tenute distinte nei casi in cui presso l'istituto o la scuola esistano posti relativi a specializzazioni diverse.

Alla compilazione delle graduatorie per le domande prodotte a norma del quarto comma dell'art. 9 provvede il Ministero della pubblica istruzione, tenendo presente, per la composizione e il funzionamento delle relative Commissioni, le disposizioni contenute nel regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnanti e di istruttori pratici nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale, approvato con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine delle graduatorie, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Le graduatorie non hanno effetto, ai fini della nomina, se non entro i limiti dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a ciascuna scuola o istituto per effetto della citata tabella *A* annessa al presente decreto e, per quanto riguarda i corsi secondari di avviamento professionale, entro il numero di ventidue posti per i corsi di tipo agrario, di ventuno posti per i corsi di tipo industriale maschile e di diciotto posti per i corsi di tipo industriale femminile.

Esse non sono esecutive se non siano state prima approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerterà la regolarità delle operazioni compiute o la legittimità dei criteri seguiti. A tale scopo gli atti relativi alle graduatorie compilate dai capi d'istituto dovranno essere, da questi ultimi trasmessi al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori via dei Genovesi n. 30-c, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al precedente art. 11.

Art. 14.

Agli effetti di quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, il Ministero della pubblica istruzione si riserva, dopo di aver reso esecutive le graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 13, di comunicare alle scuole o agli istituti interessati gli eventuali posti che dovessero risultare disponibili ai fini dell'assegnazione in conformità delle dette norme.

Art. 15.

Per quanto altro eventualmente occorra per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto o espressamente qui richiamato valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e al regolamento 14 febbraio 1949, n. 236.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1950
Registro Pubblica istruzione n. 27, foglio n. 204. — MAGNASCO

TABELLA *A*

Ripartizione dei posti elencati nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, tra le scuole dei vari tipi cui i posti stessi si riferiscono e per le quali è prevista la formazione delle graduatorie di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

PROSPETTO A — *Istituti tecnici industriali.*

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 124.
Sottocapi officina: contingente dei posti n. 144.

	Insegnanti tecnico-pratici	Sottocapi officina
Agordo	2	1
Bari	1	2
Belluno	—	2
Bergamo	7	3
Biella	10	5
Bolzano	1	2
Brescia	2	3
Caltanissetta	1	1
Catania	3	4
Catanzaro	1	2
Chieti	3	3
Cosenza	1	—
Cremona	1	3
Fabriano	—	1
Fermo	3	12
Foggia	—	10
Foligno	1	2
Iglesias	1	—
Intra-Verbania	2	2
L'Aquila	1	4
Livorno	3	6
Messina	3	5
Milano « Feltrinelli »	7	3
Milano « Molinari »	1	1
Milano « per l'ottica »	5	2
Modena	1	—
Monza	2	2
Napoli « Da Vinci »	3	—
Napoli « Volta »	6	5
Novara	1	2
Padova	1	2
Palermo	1	1
Piacenza	—	3
Piazza Armerina	—	3
Pisa	2	2
Prato	2	1
Reggio Calabria	2	1
Reggio Emilia	—	3
Rho	1	1
Roma « Galilei »	14	11
Roma « edili »	1	—
Roma « orologeria »	1	2
Savona	—	2
Taranto	1	2
Torino « tessili »	1	1
Torino « Avogadro »	5	4
Torino « cuoio »	1	2
Trento	1	3
Udine	6	4
Valdagno	3	—
Venezia	1	2
Verona	1	2
Vicenza	6	4
TOTALI	124	144

PROSPETTO B — *Istituti tecnici agrari.*

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 21.

Cagliari	2
Cerignola	2
Conegliano	4
Cremona	1
Firenze	3
Grosseto	1
Imola	1
Lecce	2
Marsala	1
Pesaro	1
Sassari	1
Voghera	2
TOTALE	21

PROSPETTO C — *Scuola di magistero professionale per la donna.*

Insegnanti tecnico-pratiche: contingente dei posti n. 20.
Sottomaestre di laboratorio: contingente dei posti n. 19.

	Insegnanti tecnico-pratiche	Sottomaestre di laboratorio
Cortona	1	—
Cosenza	—	4
Firenze	1	1
Forlì	1	—
L'Aquila	1	1
Macerata	2	2
Mantova	1	1
Milano	1	3
Napoli « Elena di Savoia »	3	—
Padova	3	—
Pisa	1	—
Roma « Princ. di Piemonte »	2	2
Roma « M. di Savoia »	1	—
Roma « Maria Pia »	—	2
Siena	2	2
Taranto	—	1
TOTALI	20	19

PROPETTO D — *Scuole professionali femminili.*

Insegnanti tecnico-pratiche: contingente dei posti n. 2.
Sottomaestre di laboratorio: contingente dei posti n. 1.

	Insegnanti tecnico-pratiche	Sottomaestre di laboratorio
Bari	1	—
Gorizia	—	1
Napoli « Vittorio Emanuele	1	—
TOTALI	2	1

PROSPETTO E — *Scuole tecniche industriali.*

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 40.
Sottocapi officina: contingente dei posti n. 90.

	Insegnanti tecnico-pratici	Sottocapi officina
Ancona	1	3
Arezzo	2	—
Arpino	—	1
Ascoli Piceno	2	2
Avellino	—	2
Aversa	—	2
Bari	—	1
Belluno	—	1
Borgosesia	—	1
Cento	2	2
Cesena	—	1
Chiavari	—	1
Città di Castello	—	1
Colle Val d'Elsa	—	1
Cosenza	—	3
Crema	—	1
Cremona	—	2
Crotone	1	1
Fabriano	—	1
Feltre	—	1
Firenze	1	—
Foligno	1	1
Fuscaldo Marina	1	1
Gallipoli	2	3
Genova (Cornigliano)	—	1
Giugliano in Campania	1	1
Giulianova	—	1
Gorizia	2	—
Imola	—	3
Iesi	—	1
L'Aquila	—	3
La Spezia	—	2
Lucca	1	1
Modena	2	—
Mondovì	—	1
Monfalcone	1	2
Napoli « Bernini »	2	4
Napoli « San Giovanni a Teduccio »	—	1
Orvieto	1	1
Ottaviano	—	1
Padova	1	2
Parma	1	1
Pescara	1	—
Piacenza	1	—
Pistoia	1	3
Pontedera	—	1
Popoli	1	—
Portici	1	1
Potenza	—	1
Rimini	—	1
Roma « Righi »	1	—
Roma « Duca D'Aosta »	1	3
Salerno	1	—
San Severino Marche	—	1
Savona	1	1
Siena	1	2
Taranto	—	1
Teramo	—	1
Terni	—	3
Torino	—	1
Torino « arti grafiche »	2	1
Torre Annunziata	—	1
Treviso	—	2
Valdagno	—	1
Venezia « Sanudo »	1	2
Verona	1	2
Vibo Valentia	1	1
Vicenza	—	1
TOTALI	40	90

PROSPETTO F — *Istituti tecnici commerciali.*

Assistenti: contingente dei posti n. 4.

Melfi	1
Modica	1
Udine	2
TOTALE	4

PROSPETTO G — SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE

1) *Tipo agrario*:

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 13.

Ancona	—
Fabriano (aggr.)	1
Cagliari	—
Sinnai	1
Caserta	—
Piedimonte D'Alife (aggr.)	1
Catania	—
Caltagirone (aggr.)	1
Catanzaro (aggr.)	1
Enna	—

Piazza Armerina (tipo agrario aggr.)	1
Firenze	—
Empoli (tipo agg. agrario aggregato)	1
Foggia	—
Lucera (tipo agg. agrario aggregato)	1
Genova Sant'Ilario (aggr.)	1
Messina-San Placido Calenerò	1
Potenza	—
Lagonegro	1
Salerno	—
Eboli (aggr.)	1
Udine	—
Pozzuolo del Friuli (aggr.)	1
TOTALE	13

2) *Tipo industriale maschile*:

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 447.

Alessandria (aggr.)	2
Ancona (aggr.)	5
Ancona-Falconara Marina	1
Fabriano (aggr.)	2
Iesi	1
Aquila (aggr.)	2
Tagliacozzo	1
Arezzo	—
Bibbiena (aggr.)	1
S. Giovanni Valdarno (aggr.)	1
Stia	1
Ascoli Piceno (agg.)	3
Fermo (aggr.)	1
Porto San Giorgio	2
Asti (aggr.)	2
Avellino (aggr.)	3
Bari «Umberto I» (aggr.)	3
Bari «Trieste»	5
Giovinazzo	1
Belluno (aggr.)	3
Agordo (aggr.)	1
Feltre (aggr.)	2
Pieve di Cadore (aggr.)	1
Benevento (aggr.)	2
Bergamo (aggr.)	4
Calolziocorte	1
Bologna (aggr.)	3
Imola (aggr.)	3
Bolzano (aggr.)	4
Merano	1
Brescia	5
Breno (tipo aggr. industriale)	1
Gardone Val Trompia (aggr.)	2
Palazzolo sull'Oglio	1
Cagliari (aggr.)	2
Carbonia	1
Iglesias (aggr.)	1
Caltanissetta (aggr.)	3
Campobasso (aggr.)	2
Agnono (aggr.)	1
Caserta	—
Atella	1
Aversa (aggr.)	3
Catania (aggr.)	5
Giarre (aggr.)	1
Catanzaro (aggr.)	2
Crotone (aggr.)	3
Nicastro	1
Vibo Valentia	2
Chieti (aggr.)	3
Guardiagrele	1
Como (aggr.)	3
Lecco	2
Cosenza (aggr.)	3
Castrovillari (aggr.)	1
Fuscaldo Marina (aggr.)	2
Lago	1
Cremona (aggr.)	3
Crema (aggr.)	1
Cuneo (tipo agg. ind. aggr.)	1
Savigliano (aggr.)	1
Enna	—
Piazza Armerina (aggr.)	1
Ferrara	1
Cento (aggr.)	2
Firenze (aggr.)	4
Prato	1
Foggia (aggr.)	4
Forlì	—
Cesena (aggr.)	1
Frosinone	—
Isola del Liri (aggr.)	1
Genova-Bolzaneto (aggr.)	3
Genova-Conegliano (aggr.)	2
Chiavari (aggr.)	1
Gorizia (aggr.)	2
Monfalcone (aggr.)	3
Grosseto (aggr.)	2
Follonica	1
Massa Marittima (aggr.)	1
La Spezia	4
Lecce	—
Gallipoli (aggr.)	2
Livorno (aggr.)	7
Piombino	1
Rosignano Marittimo Rosignano Solvay (aggr.)	2
Lucca (aggr).	4
Seravezza	1
Macerata	—
Portocivitanova (sez. stacc.)	1
Corridonia (aggr.)	1
Matelica (aggr.)	1
San Severino Marche (aggr.)	2
Mantova (tipo agg. ind. aggr.)	1
Sermide (tipo agg. ind.))	1
Matera (aggr.)	1
Messina «T. Iuvara»	5
Milano «G. Correnti» (aggr.)	4
Milano «G. Ferraris» (aggr.)	2
Milano «A. Pacinotti» (aggr.)	2
Milano «L. Settembrini» (aggr.)	3
Milano «A. Locatelli»	3
Milano «E. Marelli» (aggr)	3
Milano «V. Bottego»	2
Besana in Brianza	1
Legnano (aggr.)	1
Lodi	1
Melegnano	2
Monza (aggr.)	2
Rho	1
Modena (aggr.)	9
Carpi (tipo agg. ind.)	1
Napoli «A. Volta» (aggr.)	2
Napoli «L. Da Vinci» (aggr.)	1
Napoli «A. Meucci» (aggr.)	3
Napoli «L. Bernini» (aggr.)	4
Napoli «Casanova» (aggr.)	4
Napoli-Fuorigrotta «Minniti»	1
Napoli-San Giovanni a Teduccio (aggr.)	2
Casoria	1
Castellammare di Stabia (tipo agg. industriale)	3
Giugliano in Campania (aggr.).	2
Marigliano (aggr.)	1
Ottaviano (aggr.)	5
Pomigliano d'Arco	1
Portici (aggr.)	2
Resina	2
Torre Annunziata (aggr.)	2
Novara (aggr.)	2
Domodossola (aggr.)	1
Padova «Pacinotti»	1
Padova «Bernardi» (aggr.)	3
Palermo «D'Acquisto»	2
Palermo «V. Emanuele» (aggr.)	2
Parma (aggr.)	4
Pavia	3
Perugia	—
Foligno (aggr.)	4
Gubbio	1
Pesaro	—
Fossombrone	1
Pescara (aggr.)	5
Popoli	1
Piacenza (aggr.)	3
Pisa (aggr.)	3
Ponsacco	1
Pontedera (aggr.)	2
Pistoia (aggr.)	3

San Marcello Pistoiese	1
Potenza (aggr.)	2
Lauria (aggr.)	1
Melfi (aggr.)	1
Moliterno	1
Pescopagano	1
Ragusa (tipo agg. ind. aggr.)	1
Reggio Calabria (aggr.)	8
Locri	1
Villa San Giovanni	1
Reggio Emilia « V. Emanuele » (aggr.)	5
Rieti	2
Roma « E. De Amicis » (aggr.)	4
Roma « Duca D'Aosta »	4
Roma « G. Galilei » (aggr.)	3
Roma « A. Pacinotti » (aggr.)	3
Roma « A. Righi » (aggr.)	1
Roma Ponte Milvio (aggr.)	3
Roma Tormarancia (aggr.)	3
Roma Torpignattara	4
Civitavecchia (aggr.)	1
Colleferro (aggr.)	2
Tivoli (aggr.)	1
Rovigo	—
Adria	1
Badia Polesine	1
Porto Tolle	1
Salerno (aggr.)	2
Nocera Inferiore	2
Sarno (tipo agg. ind.)	2
Savona (aggr.)	4
Vado Ligure	1
Siena « Sarocchi » (aggr.)	1
Siracusa « Archimede » (tipo agg. ind.)	1
Taranto (aggr.)	5
Teramo (aggr.)	2
Giulianova (aggr.)	1
Terni (aggr.)	5
Narni	2
Orvieto (aggr.)	1
Torino « arti grafiche »	2
Torino « Pacinotti »	2
Torino « Parini »	3
Torino « G. Plana » (aggr.)	3
Torino « Regina Elena » (aggr.)	2
Torino « G. Marconi »	1
Torino « L. Freguglia »	1
Torino « Birago » (aggr.)	1
Torino « Righi »	1
Ivrea	1
Pinerolo	1
Trento (aggr.)	3
Rovereto	1
Treviso (aggr.)	3
Conegliano	1
Vittorio Veneto (aggr.)	1
Udine (aggr.)	6
Cividale del Friuli (aggr.)	1
Gemona (aggr.)	4
San Daniele del Friuli	1
San Vito al Tagliamento	1
Varese	—
Gallarate (aggr.)	1
Venezia « Sanudo » (aggr.)	3
Venezia Mestre (aggr.)	2
Vercelli	—
Biella (aggr.)	1
Verona « Caliari »	5
Verona « G. Ferraris » (aggr.)	2
Vicenza (aggr.)	3
Asiago (aggr.)	2
Schio	1
Valdagno	1
TOTALE	447

3) *Tipo industriale femminile*:

Insegnanti tecnico-pratiche: contingente dei posti n. 350.

Alessandria	—
Valenza	1
Ancona « Podesti » (aggr.)	1
Ancona Falconara Marina	1
Castelfidardo	1
Chiaravalle	1
Fabriano	1
Ostra	1
Sassoferrato	1
Aquila	—
Avezzano (agrario ind. femm.)	1
Montereale (agrario ind. femm.)	1
Pratola Peligna (agrario ind. femm.)	1
San Demetrio nei Vestini (agrario ind. femm.)	1
Tagliacozzo	1
Arezzo « IV Novembre »	1
Foiano della Chiana (aggr.)	1
San Giovanni Valdarno (aggr.)	1
Stia (aggr.)	1
Ascoli Piceno	—
Porto San Giorgio	1
Asti	—
Castagnole Lanze (agrario ind. femm.)	1
Avellino	—
Altavilla Irpina	1
Bagnoli Irpino	1
Domicella (agrario ind. femm.)	1
Bari « Elena di Savoia » (aggr.)	1
Bari (agrario ind. femm.)	1
Alberobello (agrario ind. femm.)	1
Andria (agrario ind. femm.)	1
Bitonto (agrario ind. femm.)	1
Bisceglie (agrario ind. femm.)	1
Canosa (agrario ind. femm.)	1
Castellana (agrario ind. femm.)	1
Gioia del Colle (agrario ind. femm.)	1
Giovinazzo	1
Gravina di Puglia (agrario ind. femm.)	1
Modugno (agrario ind. femm.)	1
Palo del Colle (agrario ind. femm.)	1
Ruvo di Puglia (agrario ind. femm.)	1
Belluno (aggr.)	1
Auronzo	1
Feltre (aggr.)	1
Pieve di Cadore	1
Benevento	—
Montesarchio	1
San Bartolomeo in Galdo (agrario ind. femm.)	1
Bergamo	1
Calolziocorte	1
Lovere	1
Bologna « M. Federici »	1
Bazzano (agrario ind. femm.)	1
Imola « Regina Elena »	1
Medicina (agrario ind. femm.)	1
Minerbio (agrario ind. femm.)	1
Molinella (agrario ind. femm.)	1
San Pietro in Casale (agrario ind. femm.)	1
Bolzano Gries (agrario ind. femm.)	1
Merano	1
Brescia	—
Gardone Val Trompia	1
Montichiari (agrario ind. femm.)	1
Palazzolo sull'Oglio	1
Pisogne	1
Brindisi	—
Francavilla Fontana (agrario ind. femm.)	1
Ostuni (agrario ind. femm. aggr.)	1
Cagliari (aggr.)	1
Cagliari Monserrato (agrario ind. femm.)	1
Carbonia	1
Ghilarza	1
Guspini	1
Oristano (agrario ind. femm.)	1
Quarto Sant'Elena (agrario ind. femm.)	1
San Gavino Monreale	1
Sanluri (agrario ind. femm.)	1
Terralba (agrario ind. femm.)	1
Caltanissetta (aggr.)	1
San Cataldo (agrario ind. femm.)	1
Campobasso	—
Agnano (aggr.)	1
Caserta	—
Arienzo	1
Atella	1
Maddaloni (agrario ind. femm.)	1
Piedimonte d'Alife (agrario ind. femm. aggr.)	1

Catania	—
Acireale (agrario ind. femm.)	1
Biancavilla (agrario ind. femm.)	1
Bronte (agrario ind. femm.)	1
Giarre (aggr.)	1
Paternò (agrario ind. femm.)	1
Catanzaro	—
Crotone (aggr.)	1
Nicastro	1
Petilia Policastro	1
Serra San Bruno	1
Vibo Valentia (aggr.)	1
Chieti	—
Casalbordino	1
Francavilla a Mare	1
Guardiagrele	1
Ortona a Mare (aggr.)	1
Como (aggr.)	1
Cosenza (aggr.)	2
Castrovillari (aggr.)	1
Lago	1
Montalto Uffugo	1
Rossano (agrario ind. femm.)	1
San Giovanni in Fiore	1
Cremona	—
Casalmaggiore (agrario ind. demm.)	1
Pizzighettone	1
Rivolta d'Adda	1
Soresina (aggr.)	1
Cuneo	—
Alba (agrario ind. femm.)	1
Racconigi (agrario ind. femm.)	1
Savigliano (aggr.)	1
Ferrara	—
Bondeno (agrario ind. femm.)	1
Firenze « Ginori - Conti »	3
Montespertoli	1
Foggia	—
Lucera (aggr.)	1
San Marco in Lamis (agrario ind. femm.)	1
Forlì « Saffi » (aggr.)	2
Meldola	1
Modigliana	1
Predappio (agrario ind. femm.)	1
Rimini (aggr.)	1
Santa Sofia (agrario ind. femm.)	1
Savignano al Rubicone (agrario ind. femm.)	1
Frosinone	—
Alatri (aggr.)	1
Atina	1
Genova-Bolzaneto	1
Chiavari (aggr.)	1
Sestri Levante (aggr.)	1
Gorizia (aggr.	1
Cormons (aggr.)	1
Gradisca (agrario ind. femm.)	1
Fogliano di Redipuglia	1
Monfalcone (aggr.)	2
Grosseto (aggr.)	1
Arcidosso	1
Follonica	1
Massa Marittima (aggr.)	1
La Spezia (aggr.)	1
Lerici	1
Latina (agrario ind. femm.)	1
Cori (agrario ind. femm.)	1
Formia (aggr.)	1
Lecce	—
Nardò (agrario ind. femm.)	1
Livorno	—
Rosignano Solvay (aggr.)	1
Lucca	—
Barga (agrario ind. femm.)	1
Serravezza	1
Macerata	—
Cingoli	1
Civitanova Marche	1
Portocivitanova (sez. staccata)	1
Matelica (aggr.)	1
Recanati	1
Tolentino	1
Mantova (aggr.)	1
Asola (agrario ind. femm.)	1
Gonzaga (agrario ind. femm.)	1
Pegognaga (agrario ind. femm.)	1
Poggio Rusco (agrario ind. femm.)	1
Sermide (agrario ind. femm.)	1
Viadana (agrario ind. femm.)	1
Massa Carrara	—
Carrara-Avenza	1
Massa	1
Matera (aggr.)	1
Irsina (agrario ind. femm.)	1
Messina « Iuvara »	1
Barcellona Pozzo di Gotto (agrario ind. femm.)	1
Mistretta (agrario ind. femm.)	1
Milano « Manara »	1
Milano « Mauri »	4
Besana in Brianza	1
Cinisello Balsamo	1
Desio	1
Gorgonzola	1
Lodi	1
Melegnano	1
Parabiago	1
Rho	1
Trezzo sull'Adda (agrario ind. femm.)	1
Vimercate	1
Modena	—
Casinalbo di Formigine	1
Castelfranco Emilia (agrario ind. femm.)	1
Concordia	1
Pavullo nel Frignano (agrario ind. femm.)	1
San Felice sul Panaro	1
Napoli « V. Emanuele »	2
Napoli « Elena di Savoia » (aggr.)	4
Napoli Ponticelli (agrario ind. femm.)	1
Afragola (agrario ind. femm.)	1
Casoria	1
Giugliano in Campania	1
Ischia (agrario ind. femm.)	1
Marigliano	1
Nola (aggr.)	1
Ottaviano (aggr.)	1
Pomigliano D'Arco	1
Portici	2
Resina	1
Novara (aggr.)	1
Nuoro	—
Bona	1
Macomer	1
Padova « Scalcerle »	3
Camposampiero (agrario ind. femm.)	1
Conselve (agrario ind. femm.)	1
Montagnana (agrario ind. femm.)	1
Piove di Sacco (agrario ind. femm.)	1
Pontelongo	1
Palermo « D'Acquisto »	1
Palermo « Franchetti » (agrario ind. femm.)	1
Palermo « XXVII Maggio » (agrario ind. femm.)	1
Bagheria (agrario ind. femm.)	1
Castelbuono (agrario ind. femm.)	1
Corleone (agrario ind. femm.)	1
Parma	—
Busseto	1
Fidenza (agrario ind. femm.)	1
San Secondo Parmense (agrario ind. femm.)	1
Soragna (agrario ind. femm.)	1
Pavia	1
Mortara (agrario ind. femm.)	1
Stradella (agrario ind. femm.)	1
Perugia	—
Assisi	1
Deruta	1
Gualdo Tadino	1
Gubbio	1
Passignano sul Trasimeno	1
Spello	1
Spoleto (agrario ind. femm.)	1
Todi (agrario ind. femm.)	1
Pesaro	—
Novalfeltria	1
Pergola	1
Pescara	—
Popoli (aggr.)	1

Piacenza (aggr.)	1
Pisa Marina	1
Cascina San Frediano a Settimo (agrario ind. femm.)	1
Pomarance	1
Pontedera (aggr.)	1
San Giuliano Terme Pontesarchio (agrario ind. femm.)	1
Santa Croce sull'Arno (aggr.)	1
Pistoia	—
San Marcello Pistoiese	1
Potenza (aggr.)	1
Ragusa	—
Comiso	1
Modica (agrario ind. femm.)	1
Scicli (agrario ind. femm.)	1
Ravenna	—
Cervia (agrario ind. femm.)	1
Conselice (agrario ind. femm.)	1
Faenza	1
Massalombarda (agrario ind. femm.)	1
Reggio Calabria	—
Gioiosa Ionica	1
Taurianova (agrario ind. femm.)	1
Reggio Emilia (aggr.)	1
Scandiano (agrario ind. femm.)	1
Rieti	1
Roma « G. Alessi »	1
Roma « Diaz » (aggr.)	3
Roma « N. Sauro » (agrario ind. femm.)	1
Roma Bufalotta (agrario ind. femm. aggr.)	1
Roma Maccarese (agrario ind. femm. aggr.)	1
Roma Tiburtino III	1
Roma Tormarancia (aggr.)	1
Roma Torpignattara	1
Roma Torsapienza (agrario ind. femm.)	2
Civitavecchia (aggr.)	1
Colleferro (aggr.)	1
Genzano	1
Monterotondo (agrario ind. femm.)	1
Velletri (agrario ind. femm.)	1
Rovigo	—
Lendinara (agrario ind. femm.)	1
Polesella	1
Salerno	—
Castel San Giorgio (agrario ind. femm.)	1
Eboli (agrario ind. femm.)	1
Laurino	1
Laurito	1
Nocera Inferiore	1
Pagani (agrario ind. femm.)	1
Sala Consilina (agrario ind. femm.)	1
Sarno (agrario ind. femm.)	1
Scafati (agrario ind. femm.)	1
Sassari	1
Alghero	1
Calangianus	1
La Maddalena (marinaro ind. femm.)	1
Oschiri (agrario ind. femm.)	1
Ozieri (agrario ind. femm.)	1
Tempio Pausania	1
Savona	—
Albenga	1
Cairo Montenotte	1
Finale Ligure	1
Vado Ligure	1
Varazze	1
Siena	—
Chiusi	1
Colle di Val d'Elsa	1
Montepulciano	1
San Gimignano	1
Siracusa	—
Floridia	1
Francoforte (agrario ind. femm.)	1
Pachino (agrario ind. femm.)	1
Sondrio	—
Bormio	1
Chiavenna (aggr.)	1
Grosio	1
Morbegno (aggr.)	1
Taranto « C. Colombo »	2
Taranto (aggr.)	1
Castellaneta	1
Massafra (agrario ind. femm.)	1
Teramo (aggr.)	1
Giulianova	1
Terni	—
Orvieto (aggr.)	1
Torino « Parini »	1
Torino « Marconi »	1
Torino « Santarosa » (aggr.)	1
Caluso (agrario ind. femm.)	1
Pinerolo	1
Torre Pellice	1
Venaria Piemonte	1
Trapani	—
Alcamo (agrario ind. femm.)	1
Trento	—
Pergine Valsugana	1
Treviso	—
Castelfranco Veneto (agrario ind. femm.)	1
Montebelluna (agrario ind. femm.)	1
Oderzo (agrario ind. femm.)	1
Vittorio Veneto (aggr.)	1
Udine	—
Cividale del Friuli	1
Gemona (aggr.)	1
San Daniele del Friuli	1
San Vito al Tagliamento (agrario ind. femm.)	1
Tarvisio	1
Varese	—
Busto Arsizio	1
Venezia	—
Dolo (agrario ind. femm.)	1
San Donà di Piave (agrario ind. femm.)	1
Vercelli	—
Biella	1
Borgosesia (aggr.)	1
Trino Vercellese (agrario ind. femm.)	1
Verona	—
Cologna Veneta (agrario ind. femm.)	1
Isola della Scala	1
Vicenza	—
Arzignano	1
Asiago (aggr.)	1
Marostica	1
Schio	1
Thiene (agrario ind. femm.)	1
Valdagno	1
TOTALE	350

4) *Tipo marinaro*:

Insegnanti tecnico-pratici: contingente dei posti n. 4.

Catania	1
Taranto « Thaon de Revel » (aggr.)	1
Agrigento	—
Porto Empedocle	1
Palermo	—
Acquasanta	1
TOTALE	4

Nota. — E' lasciata facoltà ai presidi degli istituti tecnici industriali, alle presidi delle scuole di magistero professionale per la donna, ai direttori delle scuole tecniche industriali, alle direttrici delle scuole professionali femminili, e al direttore della Scuola secondaria di avviamento professionale « Duca D'Aosta di Roma » di indicare per i posti di insegnanti tecnico-pratici, di sottocapi officina e di sottomaestre di laboratorio le specializzazioni relative, avuto riguardo alle effettive esigenze tecnico-didattiche delle scuole stesse.

Per mettere i candidati in condizione di potersi uniformare alle disposizioni di cui all'art. 10 del bando, gli elenchi di tali specializzazioni dovranno essere affissi negli albi delle scuole medesime, a cura dei capi d'istituto, non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e fino alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per la presentazione delle domande.

Roma, addì 24 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

TABELLA *B*.

Valutazione dei titoli dei candidati che chiedono l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale.

1. — *Idoneità e abilitazione corrispondenti ai posti dei ruoli per i quali si chiede l'iscrizione.*

All'idoneità vengono attribuiti 100 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni voto oltre i 70.

All'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, vengono attribuiti 50 punti, più un coefficiente di 2 in ragione di ogni vòto oltre i 60.

2. — *Servizio scolastico.*

a) Per ogni anno di servizio per dodici mesi, in scuole secondarie statali, pareggiate o legalmente riconosciute:

	Punti
per i primi 4 anni = per anno	7 —
dal 5° al 10° anno = per anno	5,5

b) Per ogni anno di servizio prestato come sopra, per almeno otto mesi in ogni anno:

del punteggio come sopra attribuito	2/3

c) Per ogni qualifica di « ottimo » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate, negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48 . . . 3 —

d) Per ogni qualifica di « valente » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48 . . . 2 —

e) Per ogni qualifica di « buono » conseguita nelle scuole secondarie governative o pareggiate, negli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48 (1) . . . 1 —

f) Per il servizio in corsi d'istruzione secondaria o professionale per partigiani, ex internati, perseguitati politici, emigrati, lavoratori, ecc., autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dai Provveditori agli studi o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, monchè per il servizio in scuole secondarie per periodi inferiori a quelli previsti dalle lettere *a*), *b*) o per orario settimanale inferiore alle 6 ore (2) fino a 8 —

3. — *Titoli di studio e di cultura.*

a) Diploma richiesto per l'ammissione ai relativi concorsi ordinari (3)

per ogni voto superiore ai 60 fino a 90	0,75
per ogni voto oltre i 90 fino a 100	1 —

(1) E' valutato per intero, sempre in rapporto alla durata in ciascun anno scolastico, il servizio prestato in scuola dello stesso grado o di grado superiore rispetto alla scuola cui appartiene il posto, quando si tratti dello stesso o di servizio affine; è valutato per la metà in ogni altro caso.

Il servizio è valutato per un massimo di dieci anni. Non sono valutati i servizi prestati anteriormente al 1932-33.

Alla stessa stregua del servizio nelle scuole secondarie è valutato il servizio militare prestato, dopo il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al concorso, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46.

Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47 se il periodo da computare sia almeno di 8 mesi. La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra. Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi, hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente. Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dal servizio per motivi politici o di razza si considerano come servizio scolastico prestato nel posto nel cui ruolo si chiede l'iscrizione. In nessuno dei casi di cui al presente comma, tenuto conto anche di eventuali servizi scolastici precedenti, possono essere superati i limiti di tempo indicati nel secondo comma.

(2) Il punteggio per i servizi di cui alla lettera *f*) è complessivo, qualunque sia il numero degli anni di servizio e il numero dei corsi tenuti. La valutazione, fino al massimo previsto, terrà conto della durata e della natura dei servizi stessi.

(3) I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a 100.

b) Diploma specifico (4)	10 —
c) Idoneità e abilitazioni per esami, parziali rispetto ai posti dei ruoli per i quali si chiede l'iscrizione, da 6 a	30 —
d) Titoli di esercizio professionale attinenti ai posti dei ruoli per i quali si chiede l'iscrizione . fino a	12 —
e) Altri titoli di studio e di cultura . . fino a	10 —
f) Pubblicazioni . . . fino a	20 —

4. — *Valutazioni speciali* (fino a un massimo di 40 punti)

Servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:

per ogni anno	4 —
per frazione di anno	2 —

Punteggio supplementare per ogni anno di ritardo nel conseguimento del diploma, dovuto a servizio in reparti combattenti, limitatamente al periodo 1940-1945 e fino al ritorno dalla prigionia o dalla deportazione.

Croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra)	2 —
Croce di guerra al valore militare	6 —
Avanzamento per meriti di guerra	6 —
Medaglie di bronzo al valor militare	10 —
Medaglie d'argento al valore militare	18 —
Promozione per merito di guerra	18 —
Medaglie d'oro al valore militare	30 —
Ferite in combattimento ciascuna	3 —

Servizio d'infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti alle operazioni di guerra:

per ogni anno	4 —
per frazione di anno	2 —
Perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373	20 —
Vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra; profughi dei territori di confine e della Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto Ministeriale 10 giugno 1948	20 —

5. — *Detrazioni.*

Per ciascuna qualifica di « insufficiente » riportata negli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48		25 —
Per punizioni disciplinari	da 5 a	20 —
Per pubblicazioni negative	da 5 a	30 —
Per altri demeriti	fino a	15 —

(4) Ai candidati idonei o abilitati non va attribuito il coefficiente di cui alla lettera *b*).

Roma, addì 24 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

(3403)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova, bandito con decreto Ministeriale 5 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1949, n. 1454, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1949 al foglio n. 192 del registro n. 13, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali, n. P.A.G. 41, 24.246.I del 24 giugno 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a cinquanta posti di interprete di 3ª classe in prova:

1. Larosa Pietro	punti	225,42
2. Nicosia Benito	»	217,42
3. Margio Alberto	»	214,96
4. Monti Italo	»	212,92

5. Totaro Gilberto . . . . . punti 205,92
6. Calabria Iris . . . » 204,42
7. Petrini Antonio . » 203,42
8. De Blasio Di Palizzi Carlo » 202,02
9. Tentori Francesco . . » 197,42
10. Caminati Enzo . . » 195,92
11. Festorazzi Luigi » 194,42
12. Palazzo Pietro Antonio » 192,60
13. Bosi Roberto . » 192 —
14. Alfieri Cesare . . » 191,46
15. Sorrentino Filippo . » 190,50
16. Pannacciulli Giuseppe » 190,10
17. Argiolas Enrico . . » 189 —
18. Nicotra Orazio . . » 183.02
19. Marconcini Lido . . » 181,96
20. Grandi Dora . . . » 181,50
21. Matteuzzi Giordano . » 181,42
22. Infantino Alfonso . » 181,02
23. Boccuni Carlita . . » 180,88
24. Fiorentini Giovanni . » 180,50
25. Ancora Umberto . » 177,92
26. Lizzio Sebastiano . . » 176,96
27. Giannotti Maria Lidia » 176,52
28. Parodi Alessandro . . . . . » 176,46

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova, i suddetti vincitori con decorrenza 30 giugno 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1950
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 18, *foglio n.* 103. — CASABURI

(3448)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Riesi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 febbraio 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Riesi (Caltanissetta);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Riesi, nell'ordine come appresso indicato:

1. Abbaticchio Pietro . . . . . . 90,86 su 132
2. Cappello Agostino . . . 89,90 »
3. Rianò Enrico . 87,27 »
4. De Palo Vittorio 84,64 »
5. Giacone Felice 83,96 »
6. Cutaia Calogero 81,70 »
7. Costanzo Giuseppe 81,45 »
8. Zappa Agostino 80,43 »
9. Fisicaro Giovanni . . . 79,45 »
10. Indelicato Antonio . . . . . . 79,29 »
11. Lucchese Cosimo . . 77,72 su 132
12. Pracucci Giuseppe . . . . . 77,43 »
13. Ciccotta Luigi . . 77,10 »
14. Grossi Artemio . . 76,95 »
15. Bitetti Giuseppe . . 75,79 »
16. Galli Pietro . . . . . 75,04 »
17. Boeri Sergio . . . 74,80 »
18. Bottega Giovanni . . . . 74,47 »
19. Augeri Giuseppe . . . . 74,37 »
20. Adamo Luciano . . . . . . 74.05 »
21. Zito Francesco . . 73,70 »
22. Di Santo Angelo, ex combattente, coniugato, tre figli . 73,50 »
23. Loiacono Domenico 73,50 »
24. Conte Egidio . . . 72,52 »
25. Cataudella Andrea . . . . 71,76 »
26. Giambitto Giuseppe 69,77 »
27. Fiduccia Benedetto . 68,85 »
28. Procaccini Pietro . 67,47 »
29. Sclafani Ugo . 67,28 »
30. Bonini Celso . . 66,95 »
31. Ferraro Vittore . . 64 — »
32. Fiorica Alfonso . . . 63,50 »
33. Bottrighi Luigi . . 62,95 »
34. Milella Michele . . . 61,22 »
35. Tusa Francesco . . . . . . 61.15 »
36. Coverlizza Mario . 60,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro: SCELBA

(3449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione per l'espletamento del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 20 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1950, registro n. 3, foglio n. 367, con il quale l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato Crivellari dott. Dino, veniva nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova, nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, di cui al bando di concorso in data 26 gennaio 1950;

Considerato che per sopraggiunti motivi di servizio il suddetto membro non può prendere parte ai lavori della Commissione esaminatrice;

Decreta:

L'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato Crivellari dott. Dino, membro della Commissione esaminatrice nominato con il decreto Ministeriale 20 maggio 1950, di cui alle premesse, viene sostituito dall'ispettore superiore Berna dottor Roberto del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1950
Registro Az. di Stato for. dem. n. 1, *foglio n.* 30. — FLAMMIA

(3413)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.